

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Coordinatore della I Sezione,

sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 21-5-2013 così provvede:

letti gli atti del procedimento n. 171/13 R.G. Vol. promosso, ex art. 814 c.p.c., dagli arbitri avv.ti P. C., P. T. e G. R. in relazione al giudizio instaurato da E. P. contro T. P. L. A. e R. R. con la chiamata di 6... A. s.r.l. e di A. P. e definito con lodo emesso in data 29-2-2012;

rilevato che la società 6. A. s.r.l., benché ritualmente convenuta, non si è costituita mentre E. P. e A. P. hanno dichiarato di aderire alla domanda di determinazione del compenso formulata dagli arbitri;

osservato che T. P. L. A. e R. R. hanno dedotto 1) l'inammissibilità del ricorso posto che, trattandosi di arbitrato irrituale, non troverebbe applicazione la norma di cui all'art. 814 c.p.c. come peraltro ritenuto da numerose sentenze di legittimità; 2) che il compenso richiesto non sarebbe dovuto stante l'avvenuta impugnazione del lodo avanti al Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata in materia di impresa e che, in particolare, il valore della causa sarebbe ben inferiore rispetto a quello determinato nel corso del giudizio arbitrale derivandone che gli acconti già versati (pari ad € 70.000,00) sarebbero sufficienti a coprire i compensi e le spese degli arbitri e, da ultimo, 3) che gli arbitri non avrebbero richiesto il loro compenso prima del presente procedimento sicché essi non avrebbero potuto dichiarare di accettarne la misura;

ritenuto che non vi è dubbio che quello in esame si configuri come arbitrato irrituale posto che in tal modo è qualificato nella clausola compromissoria dello statuto societario (v. art. 43.2.) sulla base del quale è stato instaurato il giudizio, che in essa è stabilita che il collegio “deciderà con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo di deposito del lodo, ma nel rispetto del principio del contraddittorio” ed infine che siffatta qualificazione non risulta oggetto di contestazione fra le parti;

considerato che il decreto legislativo 2-2-2006 n. 40 (emanato in attuazione della legge delega 14-5-2005 n. 80) ha conferito natura unitaria all'istituto dell'arbitrato tanto che l'arbitrato irrituale risulta ora disciplinato nell'art. 809 ter c.p.c., inserito nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, che la legge delega aveva indicato quale criterio direttivo quello di "riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge", che, in altri punti della legge delega, si fa riferimento alla "disciplina unitaria" dell'arbitrato, che la nuova normativa contempla una notevole procedimentalizzazione dell'istituto in esame ed una tipizzazione dei motivi di impugnazione del lodo (v. art. 808 ter II co. c.p.c.) molto simili a quelle previste per il lodo rituale ed infine che l'art. 808 ter c.p.c. ha indicato le norme non applicabili al lodo irrituale fra le quali non è menzionata quella contenuta nell'art. 814 c.p.c.;

rilevato inoltre che l'art. 814 c.p.c. fa generico riferimento agli "arbitri" e che non sussistono ragioni che giustificano una diversificata disciplina in ordine alla possibilità di ricorrere al Presidente del Tribunale per la determinazione del compenso degli arbitri ricorrendo *l'eadem ratio* consistente nella possibilità di adire un organo giurisdizionale con forme più semplici e senza la necessità di instaurare un ordinario giudizio di cognizione, ciò che si spiega in considerazione del fatto che al Presidente è attribuito il potere di determinare il compenso secondo parametri definiti dal legislatore (il d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 – tariffa stragiudiziale e, attualmente, l'art. 6 del d.m. 140/2012);

osservato che non appare dirimente il richiamo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità contenuto nella memoria di costituzione di T. P. L. A. e R. R. (cfr., *ex multis*, Cass. 31-3-2006 n. 7673) atteso che si tratta di pronunce relative a procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. 40/2006;

considerato che la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo non impedisce al Presidente del Tribunale di liquidare il compenso per l'opera prestata ai sensi dell'art. 814 c.p.c. essendo la sua competenza limitata alla determinazione del *quantum* senza

che egli possa conoscere della denuncia di eventuali vizi del procedimento arbitrale (cfr. Cass. ord. 7-9-2012 n. 15053; Cass. 4-6-2008 n. 14799);

ritenuto che è contraddittoria rispetto alle difese svolte e, comunque, destituita di fondamento l'allegazione secondo cui gli arbitri non avrebbero preventivamente richiesto il loro compenso atteso che, anche a tacere delle richieste rivolte ai legali prima della proposizione del ricorso in esame, i resistenti si sono comunque rifiutati di riconoscere la fondatezza della pretesa avanzata dagli arbitri nonostante il rinvio della trattazione concesso nell'ambito del presente procedimento;

rilevato che il valore della controversia deve ritenersi determinato in € 3.000.000,00 tale essendo l'importo oggetto della condanna contenuto nel lodo, non potendosi invece cumulare (come invece sostenuto dagli arbitri) anche il valore della domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 24-4-2008 n. 10758), dato questo che può tuttavia essere preso in considerazione ai fini della determinazione del compenso entro il minimo ed il massimo previsto dalla tariffa;

ritenuto, quanto alla misura del compenso, che l'importo richiesto (di poco inferiore al massimo) appare conforme a quanto previsto dai punti 5 e 9 della tariffa stragiudiziale forense di cui al d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 (applicabile *ratione temporis*: cfr. Cass. S.U. 12-10-2012 n. 17406), tenuto conto del valore del giudizio arbitrale, dell'attività svolta e della complessità dello stesso avuto riguardo anche alla natura ed alla misura di quanto preteso con la domanda riconvenzionale (rigettata ma quantificata in € 3.000.000,00);

considerato che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate fra le parti atteso che, in mancanza di accettazione della misura del compenso stabilito dal Collegio Arbitrale, si è reso necessario dare corso al presente procedimento;

p.t.m.

- determina in complessivi € 125.000,00 (al lordo dell'acconto) oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.P. e oltre a IVA e CPA come per legge, il compenso spettante agli arbitri (secondo le percentuali stabilite a favore del Presidente e degli

altri componenti dal punto 9 della richiamata tariffa stragiudiziale) che viene posto a carico di E. P., T.. P. L. A., R. R., 6... A. s.r.l. e di A. P. in via tra loro solidale;  
- compensa integralmente fra le parti le spese della presente fase.

Si comunichi.

Mantova il 24 maggio 2013.

Il Coordinatore della I Sezione  
dott. Mauro Bernardi

IL CASO.it